Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno 70° **Roma - Lunedì, 18 marzo 1929 - Anno VII** **Numero 65**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

ERRATA-CORRIGE

MINISTERO DELL'INTERNO

ELEZIONI POLITICHE - XXVIII LEGISLATURA.

Lista dei candidati designati dal Gran Consiglio del Fascismo per la XXVIII Legislatura, pubblicata in Foglio di supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 4 marzo 1929-VII:

BONACINI Guido - *Arezzo*: *leggasi invece,* BONACCINI Guido - *Arezzo.*

GERVASI Vittorio - *Torino*: *leggasi invece,* GERVASIO Vittorio - *Torino.*

VEZZANI Vittorio - *Torino*: *leggasi invece,* VEZZANI Vittorino - *Torino.*

(685)

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

IN FOGLI DI SUPPLEMENTO STRAORDINARIO

Cassa nazionale di previdenza e Società « Dante Alighieri ». — Elenco delle obbligazioni del prestito a premi sorteggiate nella 48ª estrazione del 31 dicembre 1928.

(684)

Ministero delle finanze: Tariffe d'estimo approvate dalla Commissione censuaria centrale per i Comuni costituenti i distretti di Anagni e di Alatri, e per i Comuni del distretto di Veroli ed ora aggregati a quello di Frosinone della provincia di Frosinone; per i Comuni costituenti i distretti di Oristano, di Ales e di Ghilarza della provincia di Cagliari; e per i Comuni costituenti i distretti di Bosa, di Lanusei, di Sorgono e di Isili della provincia di Nuoro.

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 895.

LEGGE 24 dicembre 1928, n. 3480.
Approvazione dell'Accordo italo-danese del 26 ottobre 1927, per l'esenzione dal pagamento dei diritti di vidimazione dei certificati di origine e delle fatture commerciali.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo concluso in Roma, mediante scambio di note, fra l'Italia e la Danimarca, il 26 ottobre 1927, per l'esenzione dal pagamento dei diritti di vidimazione dei certificati di origine e delle fatture commerciali.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 dicembre 1928 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI — MARTELLI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

IL MINISTRO DI DANIMARCA IN ROMA
AL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

Roma, 26 ottobre 1927.

Signor Ministro,

In conformità alle istruzioni ricevute, ho l'onore di comunicare all'E. V. che il Governo danese, allo scopo di agevolare le relazioni commerciali fra i due Paesi, si dichiara disposto ad esentare, a partire dal 1° gennaio 1928, dal pagamento dei diritti di vidimazione i certificati di origine che accompagnano le merci italiane destinate in Danimarca, purchè il Governo italiano, a titolo di reciprocità, consenta lo stesso trattamento per i certificati di origine che accompagnano le merci danesi destinate in Italia. Eguale trattamento si farà pure per la vidimazione di fatture commerciali, qualora la vidimazione fosse richiesta.

Mi tornerà gradito conoscere se il Regio Governo italiano è d'accordo al riguardo.

Gradisca, Signor Ministro, l'espressione della mia più alta considerazione.

HARALD DE SCAVENIUS

Sua Eccellenza
Signor BENITO MUSSOLINI
Presidente del Consiglio,
Ministro degli affari esteri, ecc.
ROMA

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

p. *Il Ministro per gli affari esteri:*
GRANDI.

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
AL MINISTRO DI DANIMARCA IN ROMA

Roma, 26 ottobre 1927 - Anno V

Signor Ministro,

Con nota in data di oggi Ella ha voluto comunicarmi quanto segue:

« In conformità alle istruzioni ricevute, ho l'onore di co-
« municare all'E. V. che il Governo danese, allo scopo di
« agevolare le relazioni commerciali fra i due Paesi, si di-
« chiara disposto ad esentare, a partire dal 1° gennaio 1928,
« dal pagamento dei diritti di vidimazione i certificati di ori-
« gine che accompagnano le merci italiane destinate in Da-
« nimarca, purchè il Governo italiano, a titolo di recipro-
« cità, consenta lo stesso trattamento per i certificati di ori-
« gine che accompagnano le merci danesi destinate in Ita-
« lia. Eguale trattamento si farà pure per la vidimazione di
« fatture commerciali, qualora la vidimazione fosse ri-
« chiesta ».

In risposta alla Sua ho l'onore di comunicare che il Governo italiano, constatando che il Governo danese si è dichiarato disposto ad accordare, a partire dal 1° gennaio 1928, la vidimazione gratuita nei casi suddetti, farà, a titolo di reciprocità, lo stesso trattamento, dalla stessa data, per i certificati di origine che accompagnano le merci danesi destinate in Italia. Resta pure inteso che eguale trattamento si farà per la vidimazione delle fatture commerciali qualora la vidimazione fosse richiesta.

Voglia gradire, Signor Ministro, l'espressione della mia più alta considerazione.

MUSSOLINI

Sua Eccellenza
HARALD DE SCAVENIUS
Ministro di Danimarca
ROMA

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
p. *Il Ministro per gli affari esteri*:
GRANDI.

Numero di pubblicazione **896**.

REGIO DECRETO 11 febbraio 1929, n. **275**.
Regolamento per la professione di perito industriale.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 7 della legge 24 giugno 1923, n. 1395;
Visto l'art. 23 della legge 3 aprile 1926, n. 563, ed il Regio decreto 1° luglio 1926, n. 1130;
Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto, di concerto con i Ministri per l'interno, per la pubblica istruzione, per i lavori pubblici, per l'economia nazionale e per le corporazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il titolo di perito industriale spetta a coloro, che abbiano conseguito il diploma di perito industriale in un Regio istituto industriale del Regno (ex Regio istituto di terzo grado), oppure nelle sezioni d'istituto industriale presso le Regie scuole industriali o nelle ex sezioni industriali di Regi istituti tecnici, ovvero in altri istituti, i cui diplomi, in quest'ultimo caso, dal Ministero competente siano riconosciuti equipollenti a quelli rilasciati dai Regi istituti o dalle Regie scuole predette.

Art. 2.

Presso ogni locale associazione sindacale dei periti industriali legalmente riconosciuta è costituito l'albo dei periti industriali, in cui sono iscritti coloro che, trovandosi nelle condizioni stabilite dal presente regolamento, abbiano la residenza entro la circoscrizione dell'associazione medesima.

Per ogni iscritto sarà indicato, nell'albo, per quali rami di attività professionale la iscrizione ha luogo.

Art. 3.

La tenuta dell'albo e la disciplina degli iscritti sono affidate, a termini dell'art. 12 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130, alle associazioni sindacali legalmente riconosciute, le quali vi attendono a mezzo di un Comitato, composto di cinque membri, se il numero degli iscritti nell'albo non supera 200, e di sette membri negli altri casi. Fanno parte del Comitato anche due membri supplenti, che sostituiscono gli effettivi, in caso di assenza o di impedimento.

I componenti del Comitato devono essere iscritti nell'albo professionale. Essi sono nominati con decreto del Ministro per la giustizia e gli affari di culto fra coloro che la competente associazione sindacale designerà in numero doppio; durano in carica due anni e, scaduto il biennio, possono essere riconfermati.

Il Comitato elegge nel suo seno il presidente e il segretario; decide a maggioranza, e, in caso di parità di voti, prevale quello del presidente.

Art. 4.

Per essere iscritto nell'albo dei periti industriali è necessario:

a) essere cittadino italiano o cittadino di uno Stato avente trattamento di reciprocità con l'Italia;

b) godere dei diritti civili e non aver riportato condanna alla reclusione o alla detenzione per tempo superiore ai cinque anni, salvo che sia intervenuta la riabilitazione a termini del Codice di procedura penale;

c) aver conseguito uno dei diplomi indicati nell'art. 1.

In nessun caso possono essere iscritti nell'albo, e, qualora vi si trovino iscritti, debbono essere cancellati, coloro che abbiano svolto una pubblica attività in contraddizione con gli interessi della Nazione.

Art. 5.

La domanda per l'iscrizione è diretta al Comitato presso l'associazione sindacale nella cui circoscrizione l'aspirante risiede; è redatta in carta da bollo ed accompagnata dai documenti seguenti:

1° atto di nascita;
2° certificato di residenza;
3° certificato generale del casellario giudiziale di data non anteriore di tre mesi alla presentazione della domanda;

4° certificato di cittadinanza italiana o certificato di cittadinanza dello Stato avente trattamento di reciprocità con l'Italia;

5° diploma rilasciato da uno degli Istituti d'istruzione indicati nell'art. 1.

Art. 6.

Nessuno può essere iscritto contemporaneamente in più di un albo; ma è consentito il trasferimento da un albo all'altro, contemporaneamente alla cancellazione della iscrizione precedente.

Art. 7.

Gli impiegati dello Stato e delle altre Amministrazioni, ai quali, secondo gli ordinamenti loro applicabili, sia vietato l'esercizio della libera professione, non possono essere iscritti nell'albo; ma, in quanto sia consentito, a norma degli ordinamenti medesimi, il conferimento di speciali incarichi, questi potranno loro essere affidati, pure non essendo essi iscritti nell'albo.

I suddetti impiegati, ai quali sia invece consentito l'esercizio della professione, possono essere iscritti nell'albo; ma sono soggetti alla disciplina del Comitato soltanto per ciò che riguarda il libero esercizio. In nessun caso la iscrizione nell'albo può costituire titolo per quanto concerne la loro carriera.

Art. 8.

L'albo, stampato a cura del Comitato, deve essere comunicato alle cancellerie della Corte d'appello e dei Tribunali della circoscrizione a cui l'albo stesso si riferisce, al Pubblico Ministero presso le autorità giudiziarie suddette, ai Consigli provinciali dell'economia nella circoscrizione medesima e alla segreteria della Commissione centrale, di cui all'art. 15.

Agli uffici, a cui deve trasmettersi l'albo, a termini del precedente comma, sono comunicati altresì i provvedimenti individuali di iscrizione e cancellazione dall'albo, nonchè di sospensione dall'esercizio della professione.

Art. 9.

Il Comitato rilascia ad ogni iscritto apposita attestazione.

L'iscrizione in un albo ha effetto per tutto il territorio del Regno.

Art. 10.

La cancellazione dall'albo, oltre che per motivi disciplinari, giusta l'articolo seguente, è pronunciata dal Comitato, su domanda o in seguito a dimissioni dell'interessato, ovvero d'ufficio o su richiesta del procuratore del Re, nei casi:

a) di perdita della cittadinanza o del godimento dei diritti civili;

b) di trasferimento dell'iscritto in un altro albo.

Art. 11.

Le pene disciplinari, che il Comitato può applicare, per gli abusi e le mancanze che gli iscritti abbiano commesso nell'esercizio della professione, sono:

a) l'avvertimento;

b) la censura;

c) la sospensione dall'esercizio professionale per un tempo non maggiore di sei mesi;

d) la cancellazione dall'albo.

L'avvertimento è dato con lettera raccomandata a firma del presidente del Comitato.

La censura, la sospensione e la cancellazione sono noti-ficate al colpevole per mezzo di ufficiale giudiziario.

Il Comitato deve comunicare all'associazione sindacale provvedimenti disciplinari presi contro i professionisti, ch facciano anche parte della detta associazione, e questa dev comunicare al Comitato i provvedimenti adottati contro co loro che siano anche iscritti nell'albo.

Art. 12.

L'istruttoria, che precede il giudizio disciplinare, può es sere promossa dal Comitato su domanda di parte, o su r chiesta del pubblico ministero, ovvero d'ufficio, in seguito deliberazione del Comitato, ad iniziativa di uno o pi membri.

Il presidente del Comitato, verificati sommariamente fatti, raccoglie le opportune informazioni e, dopo di aver inteso l'incolpato, riferisce al Comitato, il quale decide s vi sia luogo a procedimento disciplinare.

In caso affermativo, il presidente nomina il relatore, fiss la data della seduta per la discussione e ne informa almen dieci giorni prima l'incolpato, affinchè possa presentare l sue giustificazioni sia personalmente, sia per mezzo di do cumenti.

Nel giorno fissato il Comitato, sentiti il rapporto del rela tore e la difesa dell'incolpato, adotta le proprie decisioni.

Ove l'incolpato non si presenti o non faccia pervenire do cumenti a sua discolpa, nè giustifichi un legittimo imped mento, si procede in sua assenza.

Art. 13.

Nel caso di condanna alla reclusione o alla detenzione, Comitato, secondo le circostanze, può eseguire la cance lazione dall'albo o pronunciare la sospensione. Quest'u tima ha sempre luogo ove sia stato rilasciato mandato c cattura e fino alla sua revoca.

Qualora si tratti di condanna, che impedirebbe la iscr zione, è sempre ordinata la cancellazione dall'albo.

Art. 14.

Colui che è stato cancellato dall'albo può a sua richiest essere riammesso, quando siano cessate le ragioni che hann motivato la sua cancellazione.

Se la cancellazione è avvenuta a seguito di condanna pe nale, la domanda di nuova iscrizione non può essere fatt che quando siasi ottenuta la riabilitazione, giusta le norm del Codice di procedura penale.

Se la cancellazione è avvenuta in seguito a giudizio d sciplinare per causa diversa da quella indicata nel comm precedente, la iscrizione può essere chiesta quando sian decorsi due anni dalla cancellazione dall'albo.

Se la domanda non è accolta, l'interessato può ricorrer in conformità dell'articolo seguente.

Art. 15.

Le decisioni del Comitato, in ordine alla iscrizione e al cancellazione dall'albo, nonchè ai giudizii disciplinari, so notificate agli interessati, mediante lettera raccomanda con ricevuta di ritorno, salva la disposizione dell'art. 1 comma 3, per quanto concerne la notificazione di decisior che pronunziano i provvedimenti disciplinari ivi indica

Contro le decisioni anzidette, entro 30 giorni dalla no ficazione, è dato ricorso, tanto all'interessato quanto al Pr curatore del Re, alla Commissione centrale per gli ingegne e gli architetti, di cui all'art. 14 del regolamento approva con R. decreto 23 ottobre 1925, n. 2537, e all'art. 4 d

R. decreto 27 ottobre 1927, n. 2145. Però, quando la Commissione decide su questi ricorsi, i quattro membri ingegneri e i due membri architetti, nominati su designazione del Sindacato nazionale degli ingegneri e, rispettivamente, del Sindacato nazionale degli architetti, sono sostituiti da sei membri nominati fra coloro che saranno designati in numero doppio dal direttorio del Sindacato nazionale dei periti. I detti membri devono essere iscritti nell'albo dei periti industriali; durano in carica tre anni, ma alla scadenza possono essere riconfermati.

Nello stesso termine di trenta giorni il ricorso preveduto nel comma precedente è concesso al direttorio del Sindacato nazionale, il quale può delegare uno dei propri membri a presentare e sostenere il ricorso medesimo.

Contro le decisioni della Commissione centrale è ammesso ricorso alle sezioni unite della Corte di cassazione per incompetenza o eccesso di potere.

Art. 16.

Spettano ai periti industriali, per ciascuno nei limiti delle rispettive specialità di meccanico, elettricista, edile, tessile, chimico, minerario, navale ed altre analoghe, le funzioni esecutive per i lavori alle medesime inerenti.

Possono inoltre essere adempiute:

a) dai periti industriali di qualsiasi specialità, per ciascuno entro i limiti delle medesime, mansioni direttive nel funzionamento industriale delle aziende pertinenti alle specialità stesse;

b) dai periti edili anche la progettazione e direzione di modeste costruzioni civili, senza pregiudizio di quanto è disposto da speciali norme legislative, nonchè la misura, contabilità e liquidazione dei lavori di costruzione;

c) dai periti navali anche la progettazione e direzione di quelle costruzioni navali alle quali sono abilitati dal titolo in base a cui conseguirono la iscrizione nell'albo dei periti;

d) dai periti meccanici, elettricisti ed affini la progettazione, la direzione e l'estimo delle costruzioni di quelle semplici macchine ed installazioni meccaniche o elettriche, le quali non richiedano la conoscenza del calcolo infinitesimale.

Art. 17.

Le disposizioni del precedente articolo valgono ai fini della delimitazione della professione di perito industriale e non pregiudicano quanto può formare oggetto dell'attività di altre professioni.

Art. 18.

Le perizie e gli incarichi su quanto forma oggetto della professione di perito industriale possono essere affidati dall'autorità giudiziaria e dalle pubbliche amministrazioni soltanto agli inscritti nell'albo dei periti industriali, salvo il disposto dell'art. 7.

Peraltro le perizie e gli incarichi anzidetti possono essere affidati a persone non iscritte nell'albo quando si tratti di casi di importanza limitata, ovvero non vi siano nella località professionisti inscritti nell'albo, ai quali affidare la perizia o l'incarico.

Art. 19.

Spetta all'Associazione sindacale:

a) di curare che siano repressi l'uso abusivo del titolo di perito industriale e l'esercizio abusivo della professione, presentando, ove occorra, denuncia al procuratore del Re;

b) di compilare ogni triennio la tariffa professionale. Questa deve essere approvata dal Ministro per la giustizia e gli affari di culto, di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione;

c) di determinare ed esigere il contributo annuale da corrispondersi da ogni iscritto per quanto si attiene alle spese occorrenti per la tenuta dell'albo e la disciplina degli iscritti. Essa cura altresì la ripartizione e l'esazione del contributo, che la Commissione centrale, costituita nel modo indicato nell'art. 15, stabilirà per le spese del suo funzionamento, giusta l'art. 18 del regolamento approvato con R. decreto 23 ottobre 1925, n. 2537.

L'Associazione sindacale comunica l'elenco dei soci morosi al Comitato, il quale apre contro di essi procedimento disciplinare.

La stessa Associazione tiene distinta la contabilità relativa ai contributi, di cui al presente articolo, da quella dei contributi sindacali.

Art. 20.

I Comitati sono sottoposti alla vigilanza del Ministro per la giustizia e gli affari di culto, il quale la esercita direttamente, ovvero per il tramite dei procuratori generali presso le Corti di appello e dei procuratori del Re. Egli sorveglia alla esatta osservanza delle norme legislative e regolamentari riguardanti la formazione, la tenuta dell'albo e, in generale, l'esercizio della professione.

Il Ministro per la giustizia e gli affari di culto può inoltre, con suo decreto, sciogliere il Comitato, ove questo, richiamato all'osservanza degli obblighi ad esso imposti, persista nel violarli o nel non adempierli, ovvero per altri gravi motivi. In tal caso le attribuzioni del Comitato sono esercitate dal presidente del Tribunale o da un giudice da lui delegato, fino a quando non si sia provveduto alla nomina di un nuovo Comitato.

Egualmente, nel caso di scioglimento del Consiglio direttivo dell'Associazione sindacale, il Ministro per la giustizia e gli affari di culto ha facoltà di disporre, con suo decreto, che il Comitato cessi di funzionare e che le sue attribuzioni siano esercitate dal presidente del Tribunale.

Art. 21.

Coloro, i quali dimostrino con titoli di avere esercitato anteriormente all'entrata in vigore del presente regolamento lodevolmente per dieci anni la professione di perito industriale e di avere cultura sufficiente per l'esercizio della professione stessa, possono ottenere la iscrizione.

A tale effetto gli interessati devono presentare istanza, con i relativi documenti, al Ministero della pubblica istruzione, entro il termine perentorio di un anno dalla entrata in vigore del presente regolamento. Alla istanza deve unirsi la quietanza dell'ufficio del registro, che attesti il versamento all'Erario dello Stato della somma di L. 300.

Sui titoli presentati giudica inappellabilmente una Commissione, nominata dal Ministro per la pubblica istruzione e composta di cinque membri, tre scelti tra i docenti negli istituti superiori o secondari e due fra i liberi professionisti.

La Commissione, qualora decida favorevolmente, indica il ramo dell'attività professionale per cui può essere concessa l'iscrizione e trasmette la domanda al Comitato. Questo, ove concorrano le altre condizioni stabilite dal presente regolamento, procede alla iscrizione del richiedente nell'albo; in caso contrario il Comitato respinge la domanda, salvo all'interessato il ricorso alla Commissione centrale, in conformità dell'art. 15.

Il Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per la giustizia e gli affari di culto, ha facoltà di emanare le disposizioni che potranno occorrere per il funzionamento della Commissione di cui al presente articolo.

Art. 22.

Il presidente del Tribunale del capoluogo di Provincia, o un giudice da lui delegato, provvede alla prima formazione dell'albo dei periti industriali, in base alle domande che gli interessati abbiano presentato nella cancelleria del Tribunale entro il termine di sei mesi dalla entrata in vigore del presente regolamento.

Formato l'albo, il Ministro per la giustizia e gli affari di culto, d'intesa col Ministro per le corporazioni, stabilirà, con suo decreto, la data da cui incominceranno a funzionare i Comitati menzionati nell'art. 3.

Fino alla emanazione del decreto, di cui al comma precedente, la custodia dell'albo rimarrà affidata al presidente del Tribunale. Egli, o un giudice da lui delegato, decide sulle nuove domande che siano presentate, e provvede altresì, di ufficio o su richiesta del Pubblico Ministero, in ordine alla cancellazione dall'albo nel caso di perdita della cittadinanza o del godimento dei diritti civili da qualunque titolo derivata, ovvero di condanna che costituisca impedimento alla iscrizione.

Contro le decisioni adottate dal presidente del Tribunale a norma del presente articolo, è dato ricorso alla Commissione centrale, in conformità dell'art. 15.

Art. 23.

Gli albi dei periti industriali dei territori annessi al Regno in virtù delle leggi 26 settembre 1920, n. 1322, e 19 dicembre 1920, n. 1778, e del R. decreto-legge 22 febbraio 1924, n. 211, comprenderanno un elenco, speciale e transitorio, nel quale saranno inscritti i tecnici, che, nella legislazione della cessata monarchia austro-ungarica, erano denominati « maurermeister ».

Ai detti tecnici spettano il titolo di perito edile e la facoltà di progettare e di dirigere costruzioni, secondo le norme della legislazione della cessata monarchia austro-ungarica, che regolavano le attribuzioni dei tecnici stessi nel momento in cui, nei territori precedentemente indicati, entrarono in vigore le leggi 26 settembre 1920, n. 1322, e 19 dicembre 1920, n. 1778, e il R. decreto-legge 22 febbraio 1924, n. 211; senza pregiudizio di quanto è disposto da speciali norme legislative.

Per ottenere la iscrizione nell'elenco gli interessati devono, nel termine perentorio di sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, presentare domanda, con i relativi documenti, al presidente del Tribunale. Questi decide sulla domanda, accordando o negando la iscrizione nell'albo, e contro la sua decisione è ammesso ricorso alla Commissione centrale, in conformità dell'art. 15.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 febbraio 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ROCCO — BELLUZZO — GIURIATI — MARTELLI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 marzo 1929 - Anno VII
Atti del Governo, registro 282, foglio 90. — FERZI.

Numero di pubblicazione 897.

REGIO DECRETO-LEGGE 11 febbraio 1929, n. 283.

Disposizioni in materia di edilizia popolare ed economica.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 30 novembre 1919, n. 2318, che approva il testo unico delle leggi per le case popolari ed economiche e per l'industria edilizia, e le successive disposizioni in materia;

Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta l'urgente ed assoluta necessità di emanare norme varie in materia di edilizia popolare ed economica;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri per le finanze e per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nei casi in cui soci di cooperative edilizie mutuatarie della Cassa depositi e prestiti con contributo statale nel pagamento di una parte degli interessi, abbiano perduto o perdano la qualità di socio, oppure la prenotazione o assegnazione dell'alloggio, ai sensi delle disposizioni vigenti, è in facoltà del Ministro per i lavori pubblici, fino alla stipulazione dei mutui edilizi individuali, di disporre coattivamente con suo decreto, da emanarsi di concerto con quello per le finanze, il trapasso di proprietà alla cooperativa delle aree su cui sorgono le costruzioni nonchè di parte o di tutte le zone annesse, acquistate in proprio dai detti soci.

Le cooperative sono tenute a corrispondere ai soci proprietari soltanto il prezzo di costo del terreno.

Il provvedimento ministeriale ha tutti gli effetti del decreto prefettizio di espropriazione per causa di pubblica utilità. Esso è insindacabile, e non è soggetto ad alcun gravame nè in via amministrativa nè in via giurisdizionale.

Le norme di cui al presente articolo sono applicabili anche alle cooperative tra ferrovieri, ed in tal caso il provvedimento rientra nella competenza del Ministro per le comunicazioni.

Art. 2.

L'articolo 18 del R. decreto-legge 7 ottobre 1923, n. 2412, convertito nella legge 16 giugno 1927, n. 985, deve intendersi nel senso che gli affittuari non possono, per effetto della avvenuta locazione, essere iscritti soci, salvo che vi abbiano diritto per altro titolo.

Le cooperative devono provvedere alla cancellazione di quelli che si trovino nelle condizioni di cui al precedente comma, iscrivendoli, ove essi ne facciano domanda documentata secondo le disposizioni vigenti, tra gli aspiranti soci, al posto che sarebbe loro spettato riferibilmente alla data in cui conseguirono la qualità di socio.

Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano a quei soci affittuari che, anteriormente alla entrata in vigore del presente decreto, abbiano già ottenuto l'assegnazione in proprio di un alloggio.

Art. 3.

All'art. 3 della legge 17 agosto 1928, n. 2102, che converte in legge il R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1765, è sostituito il seguente:

« Colui che subentra nell'assegnazione dell'alloggio, anche per motivi diversi da quelli contemplati nell'articolo 2, è tenuto a rimborsare il precedente assegnatario, dichiarato decaduto, esclusivamente del prezzo effettivo da questo eventualmente pagato per l'acquisto del terreno, nonchè del costo, da documentarsi, dei lavori e miglioramenti eseguiti in proprio dall'assegnatario anteriormente alla pubblicazione del presente decreto-legge. Per quelli eseguiti posteriormente non compete rimborso alcuno.

« L'accertamento della somma da rimborsarsi è rimesso al giudizio discretivo ed insindacabile del collaudatore ovvero di un funzionario del Genio civile da nominarsi dal Ministro per i lavori pubblici. Tale accertamento, per le cooperative tra ferrovieri, sarà effettuato dal collaudatore ovvero da un funzionario da nominarsi dal Ministro per le comunicazioni ».

Art. 4.

Gli atti di assegnazione di appartamenti e di mutui edilizi individuali ai soci delle cooperative che abbiano costruito o che costruiscano col solo contributo dello Stato nel pagamento di una parte degli interessi, nonchè gli atti di riscatto, oltre ad essere registrati con la tassa fissa a termini dell'art. 65 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3269, sono soggetti a tassa fissa per le formalità ipotecarie e per la voltura catastale, salvo gli emolumenti ai conservatori delle ipoteche.

Art. 5.

Ferma restando, nei riguardi delle cooperative mutuatarie della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti, la facoltà di rogito in forma amministrativa disciplinata dalle vigenti disposizioni, gli onorari, diritti e compensi di qualsiasi natura, dovuti al notaio che presti la sua opera negli atti relativi all'assegnazione di appartamenti, di mutui edilizi individuali nonchè di riscatto indicati nell'articolo precedente, sono ridotti ad un quarto.

Art. 6.

Il termine, entro il quale le case popolari o economiche fruenti del contributo dello Stato nel pagamento di una parte degli interessi debbono essere costruite, è prorogato al 31 dicembre 1930.

Art. 7.

Alle società ed agli enti che abbiano costruito o costruiscano case popolari o economiche col contributo dello Stato nel pagamento di una parte degli interessi, è accordata la esenzione dalla tassa comunale sui balconi, anche se le costruzioni siano state eseguite prima dell'entrata in vigore del presente decreto.

La predetta esenzione comprende anche le tasse già iscritte a ruolo purchè non siano state pagate. Quelle già versate non si rimborsano.

Art. 8.

Per il periodo di tempo relativo alla durata del contributo statale nel pagamento degli interessi indicata nell'originario provvedimento di concessione del finanziamento alle cooperative edilizie, il godimento della casa popolare o economica non potrà essere considerato utile o reddito ad ogni effetto fiscale.

Art. 9.

Le disposizioni contenute nella vigente legislazione sulle cooperative edilizie con contributo statale nel pagamento di una parte degli interessi in tema di bollo, di registro, di tasse ipotecarie, di voltura catastale, si applicano alle cooperative e alle sezioni autonome di queste, da considerarsi come cooperative a sè stanti distinte da quelle di origine, per un ventennio dalla costituzione delle originarie cooperative.

Le stesse agevolazioni, però, relativamente ai contratti di mutui edilizi individuali e a quelli di riscatto, si applicano anche oltre il ventennio dalla costituzione.

Art. 10.

Il termine di venti anni, concesso dall'art. 4 del R. decreto-legge 10 marzo 1926, n. 386, convertito nella legge 25 novembre 1926, n. 2087, a favore degli assegnatari di alloggi costruiti dai Comuni per essere concessi in locazione con patto di futura vendita, è prorogato ad anni venticinque.

Art. 11.

E' in facoltà del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con quello per le finanze, nei casi di esclusione dal beneficio del contributo governativo nel pagamento di una parte degli interessi, previsti dall'art. 20 del R. decreto-legge 7 febbraio 1926, n. 193, convertito nella legge 15 luglio 1926, n. 1263, di disporre che i soci, a carico dei quali la detta esclusione sia stata comminata, prestino, nelle forme e nei termini da stabilirsi dai Ministri predetti, le garanzie che essi riterranno necessarie nell'interesse dell'istituto mutuante, ed imporre anche, se del caso, il pagamento totale del costo dell'alloggio cooperativo.

La determinazione, a cura del Ministro per i lavori pubblici, sarà notificata al socio della cooperativa mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Qualora non siano prestate le garanzie supplementari di cui sopra, o, se del caso, non sia provveduto al pagamento integrale del costo dell'alloggio, il Ministro per i lavori pubblici, su richiesta di quello per le finanze, dichiarerà senza altro, con suo decreto, la decadenza del socio moroso, e ordinerà il conseguente rilascio dell'immobile.

Le norme di cui al presente articolo sono applicabili anche alle cooperative tra ferrovieri, ed in tal caso i provvedimenti rientrano nella competenza del Ministro per le comunicazioni.

Art. 12.

La disposizione del primo comma dell'art. 28 del R. decreto-legge 7 febbraio 1926, n. 193, convertito nella legge 15 luglio 1926, n. 1263, deve intendersi nel senso che, in sede di contratti di mutui edilizi individuali, sia da pagarsi una sola tassa fissa ipotecaria per ogni stipulazione, qualunque sia il numero dei soci, dei mutui, delle iscrizioni e delle trascrizioni.

Art. 13.

Tutti i provvedimenti ministeriali in materia di cooperative edilizie a contributo statale nel pagamento di una parte degli interessi, nonchè tutte le decisioni e le ordinanze della Commissione di vigilanza, hanno valore di titolo esecutivo ai sensi dell'art. 554, n. 2, del Codice di procedura civile e sono eseguibili nelle forme previste dall'art. 10 della legge 17 agosto 1928, n. 2102, anche nei riguardi di qualsiasi illegittimo occupatore degli alloggi sociali.

Art. 14.

I contratti di affitto stipulati dall'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato a favore di funzionari dell'Amministrazione delle colonie rimangono in vigore anche se i predetti funzionari siano trasferiti in Colonia.

Art. 15.

Sono abrogate tutte le disposizioni riflettenti la edilizia popolare ed economica contrarie a quelle contenute nel presente decreto o incompatibili.

Art. 16.

Il presente decreto andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 febbraio 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GIURIATI — MOSCONI — ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 marzo 1929 - Anno VII
Atti del Governo, registro 282, foglio 98. — FERZI.

Numero di pubblicazione 898.

REGIO DECRETO-LEGGE 31 gennaio 1929, n. 291.

Approvazione del Protocollo addizionale alla Convenzione di commercio e di navigazione fra l'Italia e la Spagna del 15 novembre 1923, firmato in Madrid il 30 dicembre 1928.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti gli articoli 5 e 10 dello Statuto fondamentale del Regno;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di approvare il Protocollo addizionale alla Convenzione di commercio e di navigazione italo-spagnuola del 15 novembre 1923, firmato in Madrid il 30 dicembre 1928;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto col Ministro per le finanze e col Ministro per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo addizionale alla Convenzione di commercio e di navigazione fra l'Italia e la Spagna del 15 novembre 1923, firmato in Madrid il 30 dicembre 1928.

Art. 2.

Il presente decreto, che sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge, avrà vigore dal 1° gennaio 1929-VII.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 gennaio 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI — MARTELLI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 marzo 1929 - Anno VII
Atti del Governo, registro 282, foglio 106. — FERZI.

Protocole additionnel à la Convention de commerce et de navigation signée à Madrid le 15 novembre 1923 entre l'Italie et l'Espagne.

Les soussignés, dûment autorisés à cet effet, sont convenus de modifier dans la manière suivante la Convention de commerce et de navigation signée à Madrid entre le Royaume d'Italie et le Royaume d'Espagne le 15 novembre 1923:

I. — L'article 2 est modifié comme suit:

« Les produits naturels ou fabriqués, originaires et en provenance de l'Espagne, à leur importation en Italie, seront admis au bénéfice du tarif le plus réduit en vigueur en tout temps et ne pourront dans aucun cas être soumis, en ce qui concerne les droits de douane, les coefficients de majoration et les autres taxes accessoires, à un traitement moins favorable que celui auquel sont ou seront soumis les mêmes produits d'un tiers pays quelconque ».

II. — L'article 3 est modifié comme suit:

« Les produits naturels ou fabriqués, originaires et en provenance de l'Italie, à leur importation en Espagne, seront admis au bénéfice du tarif minimum en vigueur en tout temps et ne pourront dans aucun cas être soumis, en ce qui concerne les droits de douane, les coefficients de majoration et les autres taxes accessoires, à un traitement moins favorable que celui auquel sont ou seront soumis les mêmes produits d'un tiers pays quelconque ».

III. — Les Tarifs Annexe *A* et Annexe *C* et les listes Annexe *B* et Annexe *D* sont supprimés.

IV. — Les droits sur l'alcool à l'importation en Italie des vins généreux Malaga, Xerez et Priorato, et les droits sur l'alcool à l'importation en Espagne des vins Marsala, Malvasia et Moscato seront perçus seulement sur la quantité d'alcool excédant les 18 degrés en volume.

Le présent Protocole additionnel sera ratifié et les instruments de ratification seront échangés à Madrid une fois accomplies de part et d'autre les formalités établies par les législations respectives.

Il entrera en vigueur le 1er janvier 1929 et restera exécutoire jusqu'à l'application du nouveau tarif douanier espagnol.

En foi de quoi les Plénipotentiaires l'ont signé et l'ont revêtu de leurs cachets.

Fait à Madrid, en double expédition, le 30 Décembre 1928.

G. MEDICI DEL VASCELLO El Marquis DE ESTELLA

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

p. *Il Ministro per gli affari esteri*:
GRANDI.

Numero di pubblicazione 899.

REGIO DECRETO 14 febbraio 1929, n. 290.

Approvazione del Trattato di conciliazione e di regolamento giudiziario, firmato in Helsingfors, fra l'Italia e la Finlandia, il 21 agosto 1928.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 5 dello Statuto fondamentale del Regno;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data al Trattato di conciliazione e di regolamento giudiziario, firmato in Helsingfors, fra l'Italia e la Finlandia, il 21 agosto 1928.

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore all'atto dello scambio delle ratifiche del Trattato di cui all'articolo precedente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 febbraio 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *marzo* 1929 - *Anno VII*
Atti del Governo, registro 282, *foglio* 105. — FERZI.

Traité de conciliation et de règlement judiciaire entre l'Italie et la Finlande.

Sa Majesté le Roi d'Italie et le Président de la République de Finlande, animés du désir de resserrer toujours davantage les liens d'amitié qui unissent l'Italie et la Finlande, ont résolu de conclure un Traité pour le règlement amiable des différends qui pourraient s'élever entre les deux Pays et ont nommé à cet effet pour leurs Plénipotentiaires, savoir:

Sa Majesté le Roi d'Italie:

Monsieur le Comte Emilio Pagliano, Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire d'Italie en Finlande;

Le Président de la République de Finlande:

Monsieur Hj. J. Procopé, Ministre des Affaires Etrangères;

lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, reconnus en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes:

Article 1.

Les Parties contractantes s'engagent à soumettre à une procédure de conciliation, préalablement à toute procédure judiciaire, tous les différends, de quelque nature qu'il soient, qui viendraient à s'élever entre elles et n'auraient pu être résolus par la voie diplomatique.

Dans un délai raisonnable il appartiendra à chacune des Parties contractantes de décider du moment à partir duquel la procédure de conciliation pourra être substituée aux négociations diplomatiques.

Article 2.

Lorsqu'il s'agit d'un litige qui, aux termes de la législation de l'une des Parties, relève de la compétence d'une autorité judiciaire, la Partie défenderesse pourra s'opposer à ce qu'il soit soumis à une procédure de conciliation et, le cas échéant, à un règlement judiciaire, tant qu'il n'aura pas fait l'objet d'une décision définitive de la part de cette autorité judiciaire. Au cas où la Partie demanderesse entendrait contester cette décision judiciaire, le litige devra être soumis à la procédure de conciliation une année au plus tard à compter de cette décision.

Article 3.

Dans les six mois qui suivront l'échange des ratifications du présent traité, les Parties contractantes institueront une Commission permanente de conciliation, composée de cinq membres.

Les Parties nommeront chacune un membre à leur gré et désigneront les trois autres d'un commun accord. Ces trois membres ne devront, ni être des ressortissants des Parties contractantes, ni avoir leur domicile sur leur territoire ou se trouver à leur service.

Le président de la Commission sera nommé d'un commun accord parmi les membres à désigner en commun.

Les membres de la Commission seront nommés pour trois ans. Sauf accord contraire entre les Parties, les membres désignés en commun ne pourront être révoqués pendant la durée de leur mandat.

Article 4.

En cas de décès ou de retraite de l'un des membres de la Commission de conciliation, il devra être pourvu à son remplacement pour le reste de la durée de son mandat, si possible dans les trois mois qui suivront, et, en tout cas, aussitôt qu'un différend aura été soumis à la Commission.

Au cas où l'un des membres de la Commission de conciliation désignés en commun par les Parties contractantes serait momentanément empêché de prendre part aux travaux de la Commission par suite de maladie ou de toute autre circonstance, les Parties s'entendront pour désigner un suppléant, qui siègera temporairement à sa place. Si la désignation de ce suppléant n'intervient pas dans un délai de trois mois à compter de la vacance temporaire du siège, il sera procédé conformément à l'article 5 du présent traité.

Si, à l'expiration du mandat d'un membre de la Commission, il n'est pas pourvu à son remplacement, son mandat est censé renouvelé pour une période de trois ans; les Parties se réservent, toutefois, de transférer, a l'expiration du

terme de trois ans, les fonctions du président à un autre des membres de la Commission désignés en commun.

Un membre dont le mandat expire pendant la durée d'une procédure en cours continue à prendre part à l'examen du différend jusqu'à ce que la procédure soit terminée, nonobstant le fait que son remplaçant aurait été désigné.

Article 5.

Si la désignation des membres de la Commission de conciliation à désigner en commun ou du président n'intervient pas dans le délai prévu de six mois ou, en cas de remplacement, dans les trois mois à compter de la vacance du siège, les nominations seront effectuées, à la demande d'une seule des Parties, par le Président de la Cour permanente de Justice internationale ou, si celui-ci est ressortissant de l'un des Etats contractants, par le Vice-Président ou, si celui-ci se trouve dans le même cas, par le membre le plus âgé de la Cour.

Article 6.

Dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle l'une des Parties contractantes aura porté un différend devant la Commission de conciliation, chacune des Parties pourra, pour l'examen de ce différend, remplacer le membre permanent désigné par elle par une personne possédant une compétence spéciale dans la matière.

La Partie qui voudrait user de ce droit en avertira immédiatement l'autre Partie; celle-ci aura, dans ce cas, la faculté d'user du même droit dans un délai de quinze jours à partir du jour où l'avertissement lui sera parvenu.

Chaque Partie se réserve, cependant, de nommer immédiatement un suppléant pour remplacer temporairement le membre permanent désigné par elle qui, par suite de maladie ou de toute autre circonstance, se trouverait momentanément empêché de prendre part aux travaux de la Commission.

Article 7.

La Commission de conciliation aura pour tâche de faciliter la solution du différend en éclaircissant, par un examen impartial et consciencieux, les questions de fait et en formulant des propositions en vue du règlement du litige, conformément aux dispositions de l'article 12 du présent traité.

La Commission sera saisie sur requête adressée à son président par l'une des Parties contractantes. Notification de cette requête sera faite, en même temps, à la Partie adverse par la Partie qui demandera l'ouverture de la procédure de conciliation.

Article 8.

La Commission de conciliation se réunira, sauf accord contraire, au lieu désigné par son président.

Article 9.

La procédure devant la Commission de conciliation sera contradictoire.

La Commission réglera elle-même la procédure, en tenant compte, sauf décision contraire prise à l'unanimité, des dispositions contenues au Titre III de la Convention de La Haye, du 18 octobre 1907, pour le règlement pacifique des conflits internationaux.

Les délibérations de la Commission auront lieu à huis clos, à moins que la Commission, d'accord avec les Parties, n'en décide autrement.

Article 10.

Sauf disposition contraire du présent traité, les décisions de la Commission de conciliation seront prises à la majorité des voix. Chaque membre disposera d'une voix.

Article 11.

Les Parties contractantes fourniront à la Commission de conciliation toutes les informations utiles et lui faciliteront, à tous égards et dans toute la mesure du possible, l'accomplissement de sa tâche.

Article 12.

La Commission de conciliation présentera son rapport dans les six mois à compter du jour où elle aura été saisie du différend, à moins que les Parties contractantes ne décident, d'un commun accord, de proroger ce délai.

Le rapport comportera un projet de règlement du différend toutes les fois que les circonstances le permettront.

L'avis motivé des membres restés en minorité sera consigné dans le rapport.

Un exemplaire du rapport, signé par le président, sera soumis à chacune des Parties.

Le rapport de la Commission n'aura, ni en ce qui concerne l'exposé des faits, ni en ce qui concerne les considérations juridiques, le caractère d'une sentence arbitrale.

Article 13.

Les Parties porteront à leur connaissance réciproque, ainsi qu'à la connaissance du président de la Commission de conciliation, dans un délai raisonnable, n'excédant toutefois pas la durée de trois mois, si elles acceptent les conclusions du rapport et les propositions qui y sont contenues.

Il appartiendra aux Parties de décider, d'un commun accord, si le rapport de la Commission et le procès-verbal des débats peuvent être publiés avant l'expiration du délai dans lequel elles doivent se prononcer sur les propositions formulées dans le rapport.

Article 14.

Pendant la durée effective de la procédure, les membres de la Commission de conciliation recevront une indemnité dont le montant sera arrêté entre les Parties contractantes.

Chaque Partie supportera ses propres frais et une part égale des frais de la Commission.

Article 15.

Si l'une des Parties contractantes n'accepte pas les propositions de la Commission de conciliation ou ne se prononce pas dans le délai fixé par son rapport, chacune d'entre elles pourra demander que le litige soit soumis à la Cour permanente de Justice internationale.

Dans le cas où, de l'avis de la Cour, le litige ne serait pas d'ordre juridique, les Parties conviennent qu'il sera tranché « *ex aequo et bono* ».

Article 16.

Les Parties contractantes établiront, dans chaque cas particulier, un compromis spécial déterminant nettement l'objet du différend, les compétences particulières qui pourraient être dévolues à la Cour permanente de Justice internationale, ainsi que toutes autres conditions arrêtées entre elles.

Le compromis sera établi par échange de notes entre les Gouvernements des Parties contractantes.

Il sera interprété en tous points par la Cour de Justice.

Si le compromis n'est pas arrêté dans les trois mois à compter du jour où l'une des Parties a été saisie d'une demande aux fins de règlement judiciaire, chaque Partie pourra saisir la Cour de Justice par voie de simple requête.

Article 17.

Si la Cour permanente de Justice internationale établissait qu'une décision d'une instance judiciaire ou de toute autre autorité relevant de l'une des Parties contractantes se trouve entièrement ou partiellement en opposition avec le droit des gens et si le droit constitutionnel de cette Partie ne permettait pas ou ne permettait qu'imparfaitement d'effacer par voie administrative les conséquences de la décision dont il s'agit, il serait accordé à la Partie lésée une satisfaction équitable d'un autre ordre.

Article 18.

L'arrêt rendu par la Cour permanente de Justice internationale sera exécuté de bonne foi par les Parties.

Les difficultés auxquelles son interprétation pourrait donner lieu seront tranchées par la Cour de Justice, que chacune des Parties pourra saisir à cette fin par voie de simple requête.

Article 19.

Durant le cours de la procédure de conciliation ou de la procédure judiciaire, les Parties contractantes s'abstiendront de toute mesure pouvant avoir une répercussion préjudiciable sur l'acceptation des propositions de la Commission de conciliation ou sur l'exécution de l'arrêt de la Cour permanente de Justice internationale.

Article 20.

Les contestations qui surgiraient au sujet de l'interprétation ou de l'exécution du présent traité seront, sauf convention contraire, soumises directement à la Cour permanente de Justice internationale par voie de simple requête.

Article 21.

Le présent traité sera ratifié. Les instruments de ratification en seront échangés à Rome dans le plus bref délai possible.

Le traité entrera en vigueur dès l'échange des ratifications. Il est conclu pour la durée de dix ans à compter de son entrée en vigueur. S'il n'est pas dénoncé six mois avant l'expiration de ce délai, il sera censé être renouvelé pour une nouvelle période de cinq ans, et ainsi de suite.

Si une procédure de conciliation ou une procédure judiciaire est pendante lors de l'expiration du présent traité, elle suivra son cours conformément aux dispositions du présent traité ou de toute autre convention que les Parties contractantes seraient convenues de lui substituer.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires ont signé le présent traité.

Fait, en double exemplaire, à Helsinki, le 21 août 1928.

PAGLIANO. HJ. J. PROCOPÉ.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

p. *Il Ministro per gli affari esteri*:
GRANDI.

Numero di pubblicazione **900**.

REGIO DECRETO 21 gennaio 1929, n. **267**.

Autorizzazione al presidente del Patronato scolastico di Borgone (Susa) ad accettare una donazione disposta in favore del Patronato stesso.

N. 267. R. decreto 21 gennaio 1929, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, il presidente del Patronato scolastico di Borgone (Susa) viene autorizzato ad accettare la donazione di lire diecimila nominali disposta in favore di quell'Ente dai signori cav. maggiore Carlo Virginio e geom. Guido Perodo, per onorare la memoria del loro fratello cav. dott. Francesco.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 marzo 1929 - Anno VII

Numero di pubblicazione **901**.

REGIO DECRETO 31 dicembre 1928, n. **3476**.

Rettificazione dei contributi scolastici dei comuni di Romeno e di Sálter-Málgolo, ora Málgolo, e annullamento dei contributi scolastici degli ex comuni di Amblàr e Dòn.

N. 3476. R. decreto 31 dicembre 1928, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per le finanze, i contributi scolastici che i comuni di Romeno e di Málgolo (già Sálter-Málgolo), della provincia di Trento, devono annualmente versare alla Regia tesoreria dello Stato in applicazione dell'art. 1 del R. decreto-legge 1° maggio 1924, n. 763, già fissati in L. 1892 ed in L. 872 col R. decreto 23 ottobre 1925, n. 2534, sono rispettivamente rettificati in L. 3598 ed in L. 434 a decorrere dal 1° gennaio 1929; e vengono annullati, dalla stessa data, i contributi liquidati, per effetto della medesima disposizione legislativa, a carico dei cessati comuni di Amblàr e di Dòn.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 marzo 1929 - Anno VII

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 63.

Media dei cambi e delle rendite
del 15 marzo 1929 - Anno VII

Francia	74.58	Belgrado	33.62
Svizzera	367.38	Budapest (Pengo)	3.32
Londra	92.656	Albania (Franco oro)	366 —
Olanda	7.652	Norvegia	5.095
Spagna	291.67	Russia (Cervonetz)	98 —
Belgio	2.654	Svezia	5.105
Berlino (Marco oro)	4.535	Polonia (Sloty)	214.50
Vienna (Schilling)	2.688	Danimarca	5.095
Praga	56.60		
Romania	11.38	Rendita 3.50 %	70 —
Peso Argentino Oro	18.20	Rendita 3.50 % (1902)	65 —
Peso Argentino Carta	8 —	Rendita 3 % lordo	44.50
New York	19.09	Consolidato 5 %	81.275
Dollaro Canadese	18.95		
Oro	368.35	Obbligazioni Venezie 3.50 %	74.90

MINISTERO DELLE FINANZE

Direzione generale del Debito pubblico

Perdita di certificati.

2ª Pubblicazione.

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536 e 75 del Regolamento generale approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298;
Si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sottodesignate rendite e fatta domanda a questa Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi.
Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso sulla *Gazzetta Ufficiale* si rilasceranno i nuovi certificati qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
3.50 %	525711 Solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Torre Angela, Jolanda, Carlotta e Giacomina di Giuseppe, minori sotto la p. p. del padre, domic. a Taggia (Porto Maurizio) . . . . L.	73.50
		per l'usufrutto: Torre Giuseppe fu Filippo, domic. a Taggia (Porto Maurizio).	
»	254957	Parrocchia di Orsigliadi frazione di Rombiolo (Catanzaro) . . L.	56 —
»	732351	Parrocchia della SS. Annunziata in Orsigliadi frazione di Rombiolo (Catanzaro) . . . . L.	696.50
»	746784	Intestata come la precedente . . . . L.	3.50
3.50 % (1902)	11195	Intestata come la precedente . . . . L.	3.50
Cons. 5 %	234212	Intestata come la precedente . . . . L.	10 —
»	420814	Intestata come la precedente . . . . L.	25 —
»	441301	Intestata come la precedente . . . . L.	175 —
Cons. 5 % vecchio	1131353 Solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Cella Giuseppe ed Angelo di Virgilio, minori sotto la p. p. del padre, domic. in Milano e nascituri da Teresa Regondi, moglie di detto Virgilio Cella . . . . . . L.	415 —
		per l'usufrutto: Regondi Teresa fu Angelo, moglie di Virgilio Cella, domic. a Milano.	
Cons. 5 %	433688	Arciconfraternita del Purgatorio in Castrogiovanni (Caltanissetta). L.	100 —
3.50 %	750655	Previdoli Ferdinando fu Giuseppe Antonio, domic. in Domodossola (Novara) . . . . L.	175 —
Cons. 5 %	29898	Intestata come la precedente . . . . L.	260 —
»	29899	Intestata come la precedente . . . . L.	250 —
»	52757	Intestata come la precedente . . . . L.	50 —
»	414516	Poidomani Raffaele di Federico, minore sotto la p. p. del padre, domic. a Modica (Siracusa) . . . . L.	900 —
»	257096	Faga Alfredo-Michele fu Aristide, minore sotto la p. p. della madre Pittini Maria-Giuseppa, ved. di Faga Aristide, domic. a Torino. L.	40 —

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
Cons. 5 %	257097	Faga Eugenio-Giancarlo fu Aristide, minore, ecc., come la precedente . . . . L.	40 —
»	257098	Faga Mario-Giacomo fu Aristide, minore, ecc., come la precedente. L.	40 —
3.50 %	205389	Venturini Silvio fu Francesco, domic. in Pontremoli (Massa) - vincolata . . . . L.	140 —
»	153578	Fabbriceria Parrocchiale della Chiesa madre di S. Pietro in Modica (Siracusa) . . . . L.	896 —
	680309	Greco Cesarina fu Domenico, minore, sotto la p. p. della madre Pompili Emilia di Tobia, ved. Greco, domic. in Cretone frazione del comune di Palombara Sabina (Roma) . . . . L.	10.50
3 %	21213 Solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Caggegi Rosa di Giovanni Battista, moglie di Ernesto Aldanese, domic. a Napoli - vincolata . . . L. per l'usufrutto: Caggegi Concetta di Gio. Batta.	72 —
3.50 %	796192	Cattaneo Battista fu Marco, domic. a Milano. . . . . L.	350 —

Roma, 31 dicembre 1928 - Anno VII

Il direttore generale: CIARROCCA.

(61)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(3ª *pubblicazione*).

Smarrimento di certificati provvisori del Prestito del Littorio.

In applicazione dell'art. 5 del decreto Ministeriale 15 novembre 1926, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno in pari data, ed in relazione agli articoli 15 e seguenti del R. decreto 8 giugno 1913, n. 700, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento dei sottoindicati certificati provvisori del Prestito del Littorio.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 6 — Numero del certificato provvisorio: 1009 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 12 dicembre 1926 — Ufficio di emissione: Belluno — Intestazione: Gerardini Luigi fu Benedetto, domiciliato a Lorenzago — Capitale L. 1000.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 12 — Numero del certificato provvisorio: 7489 — Consolidato 5 % — Data di emissione: omessa — Ufficio di emissione: Arezzo — Intestazione: Rogai Valentino di Pasquale da Chisignano — Capitale: L. 500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 16 — Numero del certificato provvisorio: 1282 — Consolidato: 5 % — Data di emissione: 28 dicembre 1926 — Ufficio di emissione: Rovigo — Intestazione: Bianchini Ferruccio fu Bernardo, domiciliato a Concaderamo — Capitale: L. 1100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 17 — Numero del certificato provvisorio: 12630 — Consolidato: 5 % — Data di emissione: 1° dicembre 1926 — Ufficio di emissione: Rovigo — Intestazione: Società operaia di mutuo soccorso di Polesella — Capitale: L. 5000.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 19 — Numero del certificato provvisorio: 1432 — Consolidato: 5 % — Data di emissione: 12 dicembre 1926 — Ufficio di emissione: Ravenna — Intestazione: Poggioli Arrigo di Achille — Capitale: L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 26 — Numero del certificato provvisorio: 601 — Consolidato: 5 % — Data di emissione: 3 dicembre 1926 — Ufficio di emissione: Ravenna — Intestazione: Cooperativa agricola di credito e consumo fra mutilati e combattenti del comune di Ravenna — Capitale: L. 4000.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 28 — Numero del certificato provvisorio: 2195 — Consolidato: 5 % — Data di emissione: 5 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Grosseto — Intestazione: Maffei Giuseppe fu Alessandro, domiciliato a Civitella Paganico — Capitale: L. 1000.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 32 — Numero del certificato provvisorio: 14432 — Consolidato: 5 % — Data di emissione: 2 febbraio 1927 — Ufficio di emissione: Ferrara — Intestazione: Tani Michele fu Sante, domiciliato a Ferrara — Capitale: L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 33 — Numero del certificato provvisorio: 802 — Consolidato: 5 % — Data di emissione: 20 dicembre 1926 — Ufficio di emissione: Rovigo — Intestazione: Brancaleone Sante fu Marcello — Capitale: L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 38 — Numero del certificato provvisorio: 6521 — Consolidato: 5 % — Data di emissione: 20 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Grosseto — Intestazione: Associazione nazionale combattenti, Sezione di Porrona — Capitale: L. 1000.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 40 — Numero del certificato provvisorio: 6157 — Consolidato: 5 % — Data di emissione: 17 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Rovigo — Intestazione: Dal Fiume Mario fu Giovanni Battista, domiciliato a Ferrara — Capitale: L. 500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 41 — Numero del certificato provvisorio: 5857 — Consolidato: 5 % — Data di emissione: 17 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Rovigo — Intestazione: Boschetto Regolo di Adelelmo, domiciliato a Massa Superiore — Capitale: L. 200.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 44 — Numero del certificato provvisorio: 13417 — Consolidato: 5 % — Data di emissione: 26 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Ferrara — Intestazione: Balboni Vincenzo fu Giuseppe, domiciliato a Ferrara — Capitale: L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 46 — Numero del certificato provvisorio: 2694 — Consolidato: 5 % — Data di emissione:

18 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Ravenna — Intestazione: Savini Michele fu Antonio, domiciliato a Faenza (Ravenna) — Capitale: L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 50 — Numero del certificato provvisorio: 7351 — Consolidato: 5 % — Data di emissione: 19 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Arezzo — Intestazione: Pellegrini Alfredo di Angiolo, domiciliato a Castelfranco di Sopra (Arezzo) — Capitale: L. 200.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 52 — Numero del certificato provvisorio: 933 — Consolidato: 5 % — Data di emissione: 23 dicembre 1926 — Ufficio di emissione: Ravenna — Intestazione: Quarantini Giuseppe di Giacomo, domiciliato a Faenza (Ravenna) — Capitale: L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 53 — Numero del certificato provvisorio: 162 — Consolidato: 5 % — Data di emissione: 3 dicembre 1926 — Ufficio di emissione: Ravenna — Intestazione: Maltoni Innocenzo fu Emilio, domiciliato a Faenza (Ravenna) — Capitale: L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 55 — Numero del certificato provvisorio: 4094 — Consolidato: 5 % — Data di emissione: 29 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Bolzano — Intestazione: Wiünig Olga di Giuseppe, domiciliata a Bolzano — Capitale: L. 500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 61 — Numero del certificato provvisorio: 186 — Consolidato: 5 % — Data di emissione: 23 novembre 1926 — Ufficio di emissione: Torino — Intestazione. Osello Michelangelo fu Luigi, domiciliato a Nole Canavese (Torino) — Capitale: L. 1000.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 74 — Numero del certificato provvisorio: 1339 — Consolidato: 5 % — Data di emissione: 12 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Massa Carrara — Intestazione: Pisani Colombo di Bernardo, domiciliato ad Avenza — Capitale: L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 75 — Numero del certificato provvisorio: 2221 — Consolidato: 5 % — Data di emissione: 17 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Catanzaro — Intestazione: Mancusi Benedetto fu Benedetto, domiciliato a Catanzaro — Capitale: L. 5000.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 82 — Numero del certificato provvisorio: 15065 — Consolidato: 5 % — Data di emissione: 20 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Trento — Intestazione: Salvetti Alvise fu Policarpo, domiciliato a Vo Destro di Airo — Capitale: L. 1000.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 83 — Numero del certificato provvisorio: 731 — Consolidato: 5 % — Data di emissione: 11 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Trento — Intestazione: Conci Emilio fu Giuseppe, domiciliato a Brentonico — Capitale: L. 200.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 84 — Numero del certificato provvisorio: 878 — Consolidato: 5 % — Data di emissione: 14 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Trento — Intestazione: Innocenti Iolanda di Angelo, domiciliata a Besenello — Capitale: L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 86 — Numero del certificato provvisorio: 14353 — Consolidato: 5 % — Data di emissione: 21 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Trento — Intestazione: Tanel Faustina fu Battista, domiciliata a Spormaggiore — Capitale: L. 500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 90 — Numero del certificato provvisorio: 401 — Consolidato: 5 % — Data di emissione 7 dicembre 1926 — Ufficio di emissione: Cagliari — Intestazione: Candido Gandolfo fu Bartolomeo, domiciliato a Carloforte — Capitale: L. 5000.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 94 — Numero del certificato provvisorio: 2638 — Consolidato: 5 % — Data di emissione 18 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Sassari — Intestazione: Salvatore Corongiu fu Giammano, domiciliato a Pozzomaggiore — Capitale: L. 500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 95 — Numero del certificato provvisorio: 15254 — Consolidato: 5 % — Data di emissione 21 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Cremona — Intestazione: Zanantoni Demetrio fu Giuseppe, da Casalmaggiore — Capitale: L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 97 — Numero del certificato provvisorio: 13593 — Consolidato: 5 % — Data di emissione: 18 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Lucca — Intestazione: Società industriale e commerciale fratelli Tonetti con sede in Pietrasanta non interamente liberato — Capitale: L. 100,000.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 98 — Numero del certificato provvisorio: 2830 — Consolidato: 5 % — Data di emissione: 10 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Benevento — Intestazione: Calabrese Leonardo fu Raffaele, domiciliato in Casalduni (Benevento) — Capitale: L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 99 — Numero del certificato provvisorio: 3099 — Consolidato: 5 % — Data di emissione: 31 dicembre 1926 — Ufficio di emissione: Trento — Intestazione: Seppi Giordano fu Mattia, di Ruffrè — Capitale: L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 100 — Numero del certificato provvisorio: 7575 — Consolidato: 5 % — Data di emissione: 19 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Macerata — Intestazione: Gualdi Tino di Giuseppe, domiciliato a Perugia — Capitale: L. 3000.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 101 — Numero del certificato provvisorio: 15175 — Consolidato: 5 % — Data di emissione: 19 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Piacenza — Intestazione: Taschieri Alfonso e Giulio fu Pietro, da Vigolnone — Capitale: L. 400.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 102 — Numero del certificato provvisorio: 15885 — Consolidato: 5 % — Data di emissione: 31 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Modena — Intestazione: Mai Augusto fu Antonio, domiciliato in Bolognetta — Capitale: L. 500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 106 — Numero del certificato provvisorio: 4647 — Consolidato: 5 % — Data di emissione: 30 dicembre 1926 — Ufficio di emissione: Udine — Intestazione: Ragagnini Vincenzo di Giovanni, domiciliato a Pordenone — Capitale: L. 500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 106 — Numero del certificato provvisorio: 4648 — Consolidato: 5 % — Data di emissione: 30 dicembre 1926 — Ufficio di emissione: Udine — Intestazione: Ragagnini Anna di Giovanni, domiciliata a Pordenone — Capitale: L. 500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 106 — Numero del certificato provvisorio: 4649 — Consolidato: 5 % — Data di emissione: 30 dicembre 1926 — Ufficio di emissione: Udine — Intestazione: Ragagnini Lucia di Giovanni, domiciliata a Pordenone — Capitale: L. 500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 107 — Numero del certificato provvisorio: 18145 — Consolidato: 5 % — Data di emissione: 18 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Bari — Intestazione: Potenza Bartolo fu Francesco, domiciliato a Nardò — Capitale: L. 300.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 109 — Numero del certificato provvisorio: 1009 — Consolidato: 5 % — Data di emissione: 31 dicembre 1926 — Ufficio di emissione: Lucca — Intestazione: Pizza Valentino di Oreste, domiciliato a San Gennaro di Capannori — Capitale: L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 110 — Numero del certificato provvisorio: 7607 — Consolidato: 5 % — Data di emissione: 19 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Macerata — Intestazione: Ricciutelli Giuseppe fu Francesco, domiciliato a Matelica — Capitale: L. 500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 115 — Numero del certificato provvisorio: 1742 — Consolidato: 5 % — Data di emissione: 29 dicembre 1926 — Ufficio di emissione: Avellino — Intestazione: D'Ascoli Giuseppe fu Salvatore, domiciliato in Serino — Capitale: L. 300.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 113 — Numero del certificato provvisorio: 9894 — Consolidato: 5 % — Data di emissione: 25 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Aquila — Intestazione: Di Cosimo Lucantonio di Angelantonio, domiciliato a Paterno di Celano — Capitale: L. 100.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni a chi ha denunziato lo smarrimento dei suddetti certificati provvisori, e sia stato depositato il relativo atto di notifica presso questa Direzione generale, nonchè « se l'opponente ne fosse in possesso » i certificati provvisori denunziati smarriti, si provvederà per la consegna a chi di ragione dei titoli definitivi del Prestito del Littorio corrispondenti ai certificati di cui trattasi.

Roma, 31 ottobre 1928 - Anno VII

p. *Il direttore generale*: BRUNI.

(39)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione. **3ª Pubblicazione.** (Elenco n. 20).

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre che dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse.

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Buono Tesoro ordinario esercizio 1925-26	1257	Cap. 1,000 —	De Robertis Domenico fu Antonio.	De Robertis Domenico fu Antonio, *minore sotto la p. p. della madre Cavalluzzi Anna fu Domenico, ved. De Robertis, maritata Zuccaro.*
Cons. 5 %	351948	270 —	Lavezzano *Maria* fu *Giuseppe-Martino* o *Martino*, minore sotto la p. p. della madre Tacchino *Albino Maria-Giuseppina* fu Giovanni ved. di Lavezzano *Giuseppe-Martino*, dom. a Lerma (Alessandria).	Lavezzano *Maria-Caterina* fu *Martino-Andrea-Giuseppe*, minore sotto la p. p. della madre *Albina-Giuseppina* fu Giovanni, ved di Lavezzano *Martino-Andrea-Giuseppe*, dom. come contro.
»	439981	185 —	Valgoi *Dante* di Gervasio, minore sotto la p. p. del padre, dom. a Bormio (Sondrio).	Valgoi *Pietro-Dante* di Gervasio, minore ecc. come contro.
»	452966	150 —	Valgoi *Dante* fu Gervasio, minore sotto la p. p. della madre Wachter Maria, ved. Valgoi, dom. a Bormio (Sondrio).	Valgoi *Pietro-Dante* fu Gervasio, minore ecc. come contro.
»	56009	7,670 —	Tedeschi Beatrice fu Giulio, moglie di *Coen-Salmon Israele-Emilio* fu Elia, dom. a Firenze, vincolata.	Tedeschi Beatrice fu Giulio, moglie di *Salmon Emilio-Israele* fu Elia, dom. come contro, vincolata.
»	202112	55 —	Rubino Giovanni, *Antonino* e *Lorenzo*, fu Giuseppe, minori sotto la p. p. della madre Capra Giuseppa di Giovanni, ved. di Rubino Giuseppe, dom. a Palermo.	Rubino Giovanni, *Antonina* e *Renzo* fu Giuseppe, minori ecc. come contro.
Obbligazioni ferroviarie 3 %	29435 5293 11237 1650 1651 1652 1653 4619 4620 4621 7971 12110	Cap. 7,500 — » 2,500 — » 2,500 — » 2,500 — » 2,500 — » 2,500 — » 2,500 — » 2,500 — » 2,500 — » 2,500 — » 2,550 — » 2,500 —	Sacerdote Emanuele-Filiberto di Leone, dom a Torino.	Sacerdote Emanuele-Filiberto di Leone, *minore sotto la p. p. del padre, dom. a Torino.*
Cons. 5 %	420077	30 —	Amoroso Maria-Maddalena fu Giuseppe, *nubile*, dom. in Palermo.	Amoroso Maria Maddalena fu Giuseppe, *minore sotto la p. p della madre Pagano Rosa di Angelo, ved. di Amoroso Giuseppe*, dom. a Palermo.
» »	420078 420079	30 — 25 —	Amoroso Vittorio Amoroso Angelo } fu Giuseppe, dom. a Palermo.	Amoroso Vittorio Amoroso Angelo } fu Giuseppe, *minori*, ecc., come la precedente.
»	144640	15 —	Dazzi *Maria* fu Francesco, minore sotto la p. p della madre Paglini Aldegonda fu Stefano, dom. ad Avenza (Massa).	Dazzi *Elisabetta-Maria-Filomena* fu Francesco, minore ecc. come contro.

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 5 % »	147347 147348	500 — 500 —	Cordone Mario } fu Leonardo, minori Cordone Nicolò } sotto la p. p. della madre *Beccaria* Eleonora fu Pietro, ved. di Cordone Leonardo, dom. a Roma.	Cordone Mario } fu Leonardo, minori Cordone Nicolò } sotto la p. p. della madre *Cordone* Eleonora fu Pietro, ved. ecc. come contro.
»	449698	440 —	Peter Margherita-Emilia fu *Corrado*, moglie di Portovenero Giuseppe-Camillo, dom. a Messina, vincolata.	Peter Margherita-Emilia fu *Giovanni-Corrado*, moglie di Portovenero Giuseppe-Camillo, dom. a Messina, vincolata.
Ricev. provvisoria emessa dalla sezione di Regia Tesoreria provinciale di Genova il 24 febbraio 1925 per 4 titoli 3.50 % 1906	10174	Cap. 1,900 —	Repetto Aldo di Giovanni.	Repetto Aldo di Giovanni, *minore sotto la p. p. del padre.*
3.50 %	150358	77 —	D'Elia *Celestina* di Sebastiano, moglie di Dionisio Giuseppe, dom. a Napoli, vincolata.	D'Elia *Agata-Celestina* di Sebastiano, moglie ecc. come contro, vincolata.
Cons. 5 % »	393653 393654	420 — 105 —	Gazzetti Alessandro, Umberto, Maria e Vittorio fu Italo, minori sotto la p. p. della madre Baraldi Elvira fu *Giacomo*, ved. di Gazzetti Italo, dom. a Fondi (Caserta). La seconda rendita è con usuf. vital. a Baraldi Elvira fu *Giacomo*, ved. di Gazzetti Italo, dom. a Fondi (Caserta).	Gazzetti Alessandro, Umberto, Maria e Vittorio fu Italo, minori sotto la p. p. della madre Baraldi Elvira fu *Alessandro*, ved. ecc. come contro. La seconda rendita è con usufrutto vital. a Baraldi Elvira fu *Alessandro*, ved. ecc. come contro.

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 9 febbraio 1929 - Anno VII

p. *Il direttore generale*: BRUNI.

(483)

ROSSI ENRICO, *gerente*

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato - G. C.